

TI_GERICHTE 60.2008.401 vom 16. Januar 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-01-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2008.401

FR: TI_GERICHTE 60.2008.401 du 16 janvier 2009

IT: TI_GERICHTE 60.2008.401 del 16 gennaio 2009

Regeste

Ricorso contro l'atto di accusa. motivazione. ricevibilità

Erwägungen

E. 1

. 1.1. L'art. 201 cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare dinanzi a questa Camera, nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, l'atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a) oppure l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b) oppure ancora le eccezioni che sospendono o escludono la persecuzione del reato (lit. c).

E. 1.2

Nel presente caso il gravame è tempestivo ed indirizzato all'autorità competente.

E. 1.6

dell'atto d'accusa. Per la seconda e per la quarta imputazione, le descrizioni appaiono corrispondere ai canoni soliti. Di modo che la censura di genericità appare, oltre che non motivata, infondata nel merito. Giova ovviamente ricordare che, come già anticipato, eventuali carenze nell'esposizione delle circostanze di fatto possono essere proposte al giudice del merito, al quale questa Camera non può sostituirsi nell'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato, atteso che un'eventuale carenza sostanziale dell'atto di accusa non pregiudica i diritti della difesa, le imputazioni dell'atto di accusa rimanendo vincolanti al dibattimento (cfr. art. 260 cpv. 2 CPP; cfr. sentenza 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. _____).

E. 2

. 2.1. Preliminarmente è eccepito e si pone un problema di ricevibilità, in relazione alla motivazione del gravame.

E. 2.2

Gli art. 284 ss. CPP non danno particolari indicazioni riguardo alla motivazione dei gravami a questa Camera. Neppure l'art. 201 CPP (applicabile nel presente caso) dà indicazioni circa la motivazione del gravame: precisa e limita quelli che sono gli argomenti eccepibili a questo stadio della procedura e con questa via di ricorso.

E. 2.3

Di principio quando la legge impone la forma scritta, il ricorso deve contenere una motivazione (G. PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, p. 752). Come ricordato dalla giurisprudenza, l'obbligo di sufficiente motivazione incombe anche ai reclamanti, e non solo all'autorità decisionale

(sentenza del 20.7.1994 in re D.T., inc. CRP _____).

E. 2.4

Un reclamo deve esporre le censure sollevate e le conclusioni formulate, in modo comprensibile. Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera, ogni istanza o impugnazione deve essere convenientemente motivata, per consentire alle controparti ed all'autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente di decidere (sentenza del 20.7.1994 in re D.T., p. 5). Come autorità di ricorso, questa Camera pone esigenze rigorose, e analizza unicamente puntuali censure, che l'istante deve sostanziare dettagliatamente in fatto e in diritto: compete all'istante indicare compiutamente i motivi che, a suo giudizio, costituiscono una violazione delle norme legali (sentenza del 6.8.2007 in re R. SA, p. 5, inc. CRP _____). L'art. 385 cpv. 1 del nuovo Codice di procedura penale federale prevede che, quando è richiesta una motivazione, il ricorrente deve indicare con precisione i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione, i mezzi di prova che invoca. La giurisprudenza civile in relazione all'art. 309 cpv. 2 lit. f CPC TI esige che l'appello debba menzionare quali sono i punti della sentenza ritenuti errati e dimostrare che le argomentazioni e le motivazioni scelte dal giudice di prima istanza sono sprovviste di pertinenza: la critica al giudizio appellato dev'essere puntuale e precisa. Un semplice elenco di quesiti giuridici da esaminare non è sufficiente (E. EPINEY-COLOMBO, Appello Copia-incolla?, in Bollettino Avvocati n. 36, p. 8). La giurisprudenza amministrativa precisa che il ricorso deve contenere una breve motivazione ed una concisa esposizione dei fatti. La norma intende prevenire memoriali prolissi e sottolinea la necessità che la motivazione del ricorso sia sufficiente e risponda cioè a quelle esigenze minime che sono riassumibili nel principio generale secondo cui il ricorrente deve esprimere in modo riconoscibile le proprie intenzioni di ottenere la modifica di un atto e della sua portata giuridica (M. BORGHI/G. CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 36, p. 248).

E. 2.5

Va quindi ribadito che in caso di un ricorso contro un atto d'accusa (come nel presente caso), non si è in presenza di un ricorso generale nel quale possano essere sollevate tutte le censure in fatto ed in diritto. Al contrario, il CPP limita gli argomenti e le censure sollevabili dinanzi a questa Camera (art. 201 cpv. 1 CPP).

E. 2.6

Pacifico che le esigenze di motivazione del ricorso sono esaminate in modo meno rigoroso quando è il ricorrente personalmente a formulare il gravame.

E. 3

. Nel presente caso la ricorrente, debitamente rappresentata da un legale, ha presentato un gravame con una motivazione manifestamente insufficiente. Anzitutto insufficiente nelle conclusioni. Non chiede la nullità dell'atto d'accusa e il ritorno degli atti al procuratore pubblico affinché presenti un nuovo atto d'accusa, conformemente all'art. 202 CPP: chiede unicamente al procuratore pubblico di "precisare e descrivere". Inoltre insufficiente anche giuridicamente: il gravame non indica quale degli argomenti previsti dall'art. 201 cpv. 1 CPP invoca. Più in generale, il gravame è privo di qualsiasi riferimento a disposizioni legali. Infine insufficiente nelle argomentazioni. A fronte di un atto d'accusa di diciassette pagine, con una descrizione dei comportamenti rimproverati su tredici pagine, la ricorrente si limita a tre frasi. "Data la poca precisione dei reati riportati nell'atto d'accusa, in questa

sede si contesta la sua formulazione ”: frase del tutto generica, rispetto alla quale difficilmente una parte può esprimersi ed un’ autorità può decidere. Non migliore sorte merita la seconda frase della motivazione: “ La genericità, con cui è stato formulato il detto atto, spalanca le porte a sorprese e possibili fatti nuovi che potrebbero essere presentati dall’ accusa in sede dibattimentale ”. La frase si riferisce a ipotetici possibili futuri comportamenti della pubblica accusa al dibattimento, che se del caso potranno in quella sede essere debitamente contestati (con riferimento al principio accusatorio). In nessun modo, dalla formulazione dell’ atto d’ accusa, si può derivare la certezza o una ragionevole probabilità che simili comportamenti potranno essere assunti in futuro. Resta la terza ed ultima frase della motivazione: “ In sostanza i vari maltrattamenti non sono dettagliati né nei loro modi né nel numero di volte in cui sarebbero stati perpetrati e neppure nell’ indicazione delle presunte vittime. ”. Frase pure generica, che neppure specifica se il rimprovero riguardi tutte le (quattro) diverse imputazioni o solo alcune, se riguardi tutta l’ imputazione o solo parte della stessa.

E. 4

. A fronte di tali insufficienze del gravame, questa Camera non può che dichiarare il ricorso irricevibile in ordine.

E. 5

. Abbondanzialmente, anche nel merito, il gravame non meriterebbe sorte migliore e dovrebbe essere respinto, se esaminato nella ristretta ottica della più che scarna motivazione.

E. 6

. Giova preliminarmente ricordare che quando la Camera dei ricorsi penali non ritiene fondato il ricorso - perché non ravvisa vizi di forma tali da concludere per la nullità dell’atto di accusa o perché ritiene competente la Corte delle assise indicata o perché non reputa esservi eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione o il carattere del reato incriminato - pronuncia con decreto non motivato (art. 205 CPP). Questa norma trova fondamento, specie per quanto concerne un ricorso che oppone eccezioni tali da sospendere o escludere la persecuzione del reato, nella necessità di non pregiudicare - anche in via indiretta - le competenze delle Corti delle assise e meglio i diritti della difesa al pubblico dibattimento. E’ tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che sorreggono il giudizio di questa Camera ove queste non attengano a questioni di merito, le sole che possono soggiacere alla limitazione imposta dall’art. 205 CPP (cfr. sentenza 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. _____). Il giudizio che decide la reiezione del ricorso non è definitivo e può pertanto essere rivisto al dibattimento dinanzi al giudice di merito.

E. 7

. A’ sensi dell’art. 200 cpv. 1 lit. b CPP l’atto di accusa deve indicare l’azione od omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale: esso - in applicazione del principio accusatorio (cfr. art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 cifra 3 lit. a CEDU), che garantisce i diritti di difesa dell’ accusato e concretizza in tal modo il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.) - deve quindi riportare fatti che, seppur sommariamente, specifichino e diano le necessarie indicazioni sull’azione, rispettivamente sull’omissione punibile, così che l’ accusato possa conoscere in modo univoco l’imputazione che gli viene mossa già dall’atto di deferimento alla Corte giudicante, e ciò nel suo interesse in ordine ad una preparazione corretta e

compiuta della propria difesa [cfr. sentenze TF 6P.118/2003 del 20.2.2004, 6P.136/2003 del 24.11.2003 e 1P.494/2002 dell'11.11.2002 (pubblicata in PRA 2003 n. 81); DTF 126 I 19 e 120 IV 348; sentenze 11.3.1985 in re A. F., inc. _____, e 8.6.1984 in re X. ed altri, inc. _____, di questa Camera, pubblicate in REP. 1986, p. 164 e 1986 p. 164 ss.; sentenza 17.1.1996 del Kantonsgericht del Canton Grigioni in re B., pubblicata in PKG 1996 n. 34; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 321 ss. e 1098 s.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 50 n. 1 ss. e § 79 n. 1 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Basilea/Zurigo/Ginevra 2004, n. 145 ss. e 813 ss.; A. DONATSCH / N. SCHMID, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zurigo 2000, n. 2 ss. ad art. 162 StPO; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, n. 14.3; J. A. FROWEIN / W. PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK - Kommentar, 2. ed., Kehl 1996, n. 175 ad art. 6 CEDU]. Al fine di circoscrivere l'oggetto del processo e del giudizio e di assicurare i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (cfr. sentenze 21.10.1999 in re B. e 24.3.1998 in re C. della Corte di cassazione e di revisione penale, pubblicate in REP. 1999 n. 132 e 1998 n. 124), il reato rimproverato all'accusato deve pertanto essere descritto in modo preciso e deve essere individualizzato in particolare con l'indicazione delle sue componenti di tempo, di luogo, di modalità di commissione e di forma di partecipazione (correità, complicità, istigazione: cfr. A. DONATSCH / N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 162 StPO; cfr. anche sentenza TF 6P.113/2003 del 22.10.2003, inc., e DTF 120 IV 348 considerando 3c).

E. 8

. In merito al contenuto di un atto di accusa, la giurisprudenza di questa Camera ha peraltro escluso che possa essere sintetizzata una regola generale (cfr. sentenza 8.6.1984 in re X., pubblicata in REP. 1986, p. 164 ss.): determinanti sono sempre le circostanze del caso concreto, posto altresì che le nullità formali devono essere limitate a quelle deficienze che esigono la rigorosa sanzione della nullità. Ad esempio nel caso in cui l'atto di accusa si presenti come un esposto discorsivo inteso quale una memoria o un allegato in cui sono menzionate e riassunte le prove a sostegno dell'accusa (cfr. sentenza 15.9.1983 in re M. T. e H. L. S., inc. _____) o contenga ricorrenti citazioni letterali di testimonianze e di risultanze peritali dell'istruzione formale che devono ancora essere verificate e valutate al pubblico dibattimento, nonché esposti discorsivi diffusi su particolari non direttamente riconducibili agli elementi costitutivi del reato, ma che servono solo a meglio illustrarli (cfr. sentenza 8.6.1984 in re X. ed altri, inc. _____, pubblicata in REP. 1986 p. 164 ss). Giova inoltre ricordare che se un esuberante esposto di accusa può sottostare a censura per eccesso di motivazione, eventuali carenze nell'esposizione delle circostanze di fatto possono essere proposte solo al giudice del merito, al quale questa Camera non può sostituirsi nell'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato, atteso che un'eventuale carenza sostanziale dell'atto di accusa non pregiudica i diritti della difesa, le imputazioni dell'atto di accusa rimanendo vincolanti al dibattimento (cfr. art. 260 cpv. 2 CPP; cfr. sentenza 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. _____).

E. 9

. Nel presente caso, alla semplice lettura dell'atto d'accusa contestato, e con riferimento alla censura di genericità sollevata nel gravame, emerge come ci sia stato uno sforzo di precisare, sistematizzare e dettagliare i maltrattamenti rimproverati, sia riguardo le modalità di commissione o omissione, sia riguardo le vittime, e ciò malgrado l'oggettiva complessità

dei fatti, la durata nel tempo, il coinvolgimento di innumerevoli potenziali vittime in tenera età, ciò che non concorre certo ad una precisa ricostruzione. Per la prima imputazione, oltre alla descrizione generale, l'atto d'accusa espone i maltrattamenti imputati suddividendoli in otto categorie (percosse di varia natura ed intensità, costrizioni ad ingozzamenti nel mangiare, isolamento dei bambini abbandonati al pianto ed alle urla fino allo sfinimento, costrizioni, rimproveri, urla ed ingiurie di varie intensità, docce fredde, abuso emozionale, trascuratezza, quest'ultima categoria ulteriormente dettagliata in cinque comportamenti), con l'indicazione delle vittime ad ogni categoria di comportamento. Per la terza imputazione, seppur formulata in modo stringato e generico, occorre considerare che per la descrizione dei comportamenti rinvia ai punti 1.2, 1.4 e

E. 10

. Il gravame è irricevibile. Abbondanzialmente, è infondato nel merito. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 198, 200, 201, 202, 206 e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTF e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 350.--, per complessivi CHF 850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, _____ . 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.